

Dec. n. 16/2020



Tribunale Ordinario di Trento

PRESIDENZA

L.go Pigarelli n. 1 - ☎ 0461.200244 - 📠 0461.200405

E.mail: tribunale.trento@giustizia.it

Posta certificata: prot.tribunale.trento@giustiziacert.it

Prot. n. 630/2020-21/4

OGGETTO: Misure per lo svolgimento delle udienze nelle procedure concorsuali e nelle procedure di esecuzione immobiliare finalizzate a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi del d. l. n. 18 del 2020.

Si fa seguito al d. l. n. 11 del 2020, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", e al d. l. n. 18 del 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

visto in particolare l'art. 84, commi 6 e 7 del d. l. n. 18 del 2020, in relazione alla celebrazione, a decorrere dal 16 aprile 2020, delle udienze nelle procedure concorsuali e nelle procedure di esecuzione immobiliare, dispone quanto segue.

Udienze fissate nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento.

Secondo prassi di questo Tribunale, la trattazione di tali udienze viene regolarmente delegata al giudice relatore, ai sensi dell'art. 15, co. 6 l. fall.

Il creditore istante, il pubblico ministero o il debitore istante dovranno depositare via p.c.t., il giorno prima dell'udienza, memorie contenenti necessariamente le conclusioni, se ritenuto corredate da eventuali deduzioni e istanze istruttorie.

Il debitore resistente potrà depositare in p.c.t., entro il secondo giorno successivo all'udienza, memorie di pari contenuto.

Il mancato deposito di memorie equivale a mancata comparizione

Udienze fissate per l'esame dello stato passivo.

Il deposito della domanda di insinuazione al passivo avviene esclusivamente mediante trasmissione via p.e.c. al curatore, ai sensi dell'art. 93, co. 2 l. fall. Il creditore istante dovrà evitare di depositare gli originali dei titoli di credito in cancelleria, riservandosi di farlo in data successiva all'emergenza. Il curatore farà menzione al giudice delegato di tale riserva di deposito.

L'art. 95, co. 3 l. fall. già consente al giudice di decidere su ciascuna domanda "anche in assenza delle parti", mentre il contraddittorio è già pienamente salvaguardato dal deposito del progetto del curatore e dal successivo deposito delle osservazioni scritte e dei documenti integrativi da parte dei soggetti istanti, secondo quanto stabilito

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Guglielmo Avolio)

dall'art. 95, co. 1 e 2 l. fall. Tutta la documentazione è poi presente sul sistema informatico Fallco Web, in uso già da lungo tempo presso il Tribunale.

Date queste condizioni, e posta la premessa dell'emergenza epidemiologica da contenere, l'udienza sarà tenuta dal giudice delegato in remoto, in assenza delle parti e del fallito, con collegamento telematico con il curatore fallimentare.

Il giudice delegato stabilirà nel dettaglio le modalità di comunicazione coi curatori, e avrà facoltà di differire talune udienze al fine di consentirne la celebrazione con le modalità medesime.

Il fallito che ne faccia richiesta potrà inviare al curatore, mediante p.e.c., memorie scritte entro il giorno precedente a quello fissato per l'udienza. A tale fine, il curatore avrà cura di avvisare il fallito di tale facoltà al più presto, con qualsiasi mezzo, anche per telefono.

Udienze fissate per la discussione del rendiconto del curatore.

L'art. 116, co. 3 l. fall. consente già il pieno svolgimento del contraddittorio mediante deposito, da parte dei creditori, delle osservazioni e delle contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'art. 93, co. 2 l. fall., vale a dire mediante trasmissione al curatore via p.e.c.

Appare necessario estendere al fallito la stessa possibilità di deposito di osservazioni e contestazioni mediante trasmissione al curatore via p.e.c. fino a cinque giorni prima dell'udienza. A tale fine, il curatore avrà cura di avvisare il fallito di tale facoltà al più presto, con qualsiasi mezzo, anche per telefono.

L'udienza sarà tenuta dal giudice delegato in remoto, in assenza delle parti e del fallito, con collegamento telematico con il curatore fallimentare.

Il giudice delegato stabilirà nel dettaglio le modalità di comunicazione coi curatori, e avrà facoltà di differire talune udienze al fine di consentirne la celebrazione con le modalità medesime.

Altre udienze.

In caso di reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori e in ogni altro caso che presenti carattere di urgenza e che richieda di sentire le parti interessate, il contraddittorio si svolgerà in forma scritta, mediante scambio di memorie secondo le più precise indicazioni del giudice.

Tutte le altre udienze e le adunanze dei creditori saranno rinviate dal giudice a data successiva al 30 giugno 2020.

Udienze nelle esecuzioni immobiliari.

Nelle udienze nei procedimenti di opposizione, l'opponente dovrà depositare via p.c.t., il giorno prima dell'udienza, memorie contenenti necessariamente le conclusioni, se ritenuto corredate da eventuali stringate deduzioni.

Le altre parti potranno depositare in p.c.t., entro il secondo giorno successivo all'udienza, memorie di pari contenuto.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Guglielmo Avolio)

Nelle udienze fissate per la discussione del progetto di distribuzione, tenute dai professionisti delegati, e in quelle fissate per la risoluzione delle controversie in sede di distribuzione, ogni parte depositerà il giorno prima dell'udienza memorie, via p.c.t., con le proprie istanze, deduzioni ed eccezioni. Il professionista delegato o il giudice dell'esecuzione adotteranno in esito i conseguenti provvedimenti di rito.

In tutti i casi, il testo delle memorie non potrà superare i 4.000,00 caratteri, esclusi gli spazi e le parti formali del testo (e.g.: intestazione, riferimenti soggettivi, intitolazioni, procura, data).

Il mancato deposito di memorie equivale a mancata comparizione (anche ai fini dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 597 c.p.c.).

Tutte le altre udienze sono rinviate dal giudice delegato a data successiva al 30 giugno 2020.

Udienze e riunioni nelle procedure di vendita dei beni.

Quanto alle udienze fissate per deliberare sulle offerte nelle esecuzioni immobiliari, sono già state date tempestive disposizioni da parte del giudice delle esecuzioni in conseguenza delle restrizioni agli spostamenti delle persone fisiche imposte dal d.P.C.m. del 9 marzo 2020, che qui si confermano.

Analoghe disposizioni sono state date dal giudice delegato ai fallimenti e all'esecuzione dei concordati preventivi in relazione alle vendite competitive, che pure qui si confermano.

Si comunichi al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trento e, tramite le competenti cancellerie, ai curatori fallimentari, ai commissari giudiziali, ai liquidatori giudiziali, ai professionisti delegati alle operazioni di vendita, ai custodi dei beni pignorati, agli esperti stimatori.

Trento, 18 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
- dott. Guglielmo Avolio -

